



**Decreto Rettorale n. 2033/AG del 1° agosto 2011**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle norme di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e nel rispetto dello stato giuridico, così come ridefinito dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario, le attività compatibili nonché i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, presso soggetti pubblici o privati, da parte dei professori e ricercatori anche in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.

**Art. 2**

**Attività incompatibili**

- 1 I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi:
  - a) che arrechino pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali, così come appositamente disciplinate dallo specifico regolamento d'Ateneo;
  - b) che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con il Politecnico di Milano;
  - c) non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università o che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine del Politecnico di Milano.
2. La posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6 – comma 9 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, come disciplinato nell'apposito regolamento d'Ateneo.
3. E' incompatibile con il regime a tempo pieno di Professori e Ricercatori lo svolgimento di attività libero-professionali.

**Art. 3**

**Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio e quelle per le quali non è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di

collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali così come disposto dall'art. 6 – comma 10 – della Legge 240/2010.

3. Sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi:
  - a) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
  - b) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - c) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - d) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
  - e) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  - f) le attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
  - g) la partecipazione a commissioni di studio, valutazione scientifica o del personale presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro;
  - h) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria.

#### **Art. 4**

##### **Attività soggette ad autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il Politecnico di Milano. In particolare:
  - a) le attività svolte da professori e ricercatori del Politecnico di Milano nelle organizzazioni partecipate dall'Ateneo possono essere complessivamente autorizzate, previa richiesta da parte delle organizzazioni stesse al Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano che le valuterà sulla base dell'attività dell'ente richiedente;
  - b) sono automaticamente autorizzate le attività esplicitamente previste da convenzioni stipulate dall'Ateneo nelle quali tale autorizzazione dovrà essere indicata in modo esplicito;
  - c) per attività svolte in altre organizzazioni, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Rettore preliminarmente all'accettazione dell'incarico, compilando l'apposito modulo. Nel caso la richiesta fosse presentata dal Rettore, questa deve essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. Il Rettore risponderà entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione; decorso tale termine, si applica il principio di silenzio/assenso.
3. L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
4. Non è ammessa alcuna forma di presa d'atto di attività svolte in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento nemmeno per la percezione dell'eventuale compenso dovuto.

#### **Art. 5**

##### **Reclami**

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore che comunicherà la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato accademico.

**Art. 6**

**Disciplina**

1. Nel caso di docenti che svolgano incarichi in termini difforni da quelli autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, nei casi previsti nel precedente art. 4, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore al bilancio dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, l'autorizzazione decade e le attività in corso devono essere sospese; la loro ripresa potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento di una nuova esplicita autorizzazione rettorale.

**Art. 7**

**Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del Regolamento medesimo.

**Art. 8**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "Regolamento per l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti", emanato con D.R. n. 2301/AG del 02.11.2009, e il Regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione d'Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti, emanato con D.R. n. 237/AG dell'11.10.2001.

IL RETTORE  
F.to Prof. Giovanni Azzone